

In conformità dell' articolo 10 della Legge sulle comunità autogestite delle nazionalità (Gazz.uff. RS 65/94) il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, nella seduta del xx.xx.2024, ha approvato lo

STATUTO
della
COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA
di
PIRANO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano (CAN) è una comunità autogestita comunale della nazionalità italiana del Comune di Pirano.

Art. 2

La CAN opera per realizzare i diritti specifici della nazionalità italiana garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, dalle leggi e dagli atti fondamentali degli organi della comunità d'autonomia locale, per l' attuazione delle proprie esigenze e interessi e per la partecipazione organizzata degli appartenenti alla comunità nazionalità italiana del comune di Pirano agli affari pubblici.

Art. 3

La CAN è persona giuridica di diritto pubblico, con facoltà di possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio e di istituire, fondare e cofondare organizzazioni ed enti pubblici.

Art. 4

Il nome della CAN è “Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano / Samoupravna Skupnost Italijanske Narodnosti Piran” Piran.

Art. 5

La CAN ha sede a Pirano in Via Kajuh 12.

Art. 6

La CAN ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta:

“COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI PIRANO /
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI PIRAN”

II ORGANIZZAZIONE ED ORGANISMI DELLA CAN

Art. 7

Gli organi della CAN sono:

1. il Consiglio
2. il Presidente del Consiglio
3. il Comitato dei garanti

Art. 8

Gli organi della CAN hanno un mandato di quattro (4) anni.

Il presidente del Consiglio e del Comitato dei garanti rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

1. IL CONSIGLIO DELLA CAN

Art. 9

Il Consiglio è il massimo organo decisionale della CAN.

Art. 10

Il Consiglio è composto da undici (11) consiglieri.

Art. 11

I consiglieri della CAN vengono eletti dagli appartenenti alla nazionalità italiana di Pirano alle elezioni libere, dirette e a scrutinio segreto.

Hanno diritto attivo e passivo di voto gli appartenenti alla comunità nazionale italiana che hanno diritto generale di voto e che risultano iscritti negli elenchi elettorali particolari dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana del comune di Pirano.

Le elezioni al Consiglio della CAN si eseguono di norma contemporaneamente alle elezioni locali .
Per le suddette elezioni si applicano le direttive della legge sulle elezioni locali.

La funzione di Consigliere presso la CAN è incompatibile con un eventuale rapporto di lavoro stabile presso l' organizzazione.

Gli impiegati in rapporto di lavoro possono candidare ed essere eletti nel consiglio della CAN, entro un mese però dovranno scindere il loro rapporto di lavoro presso la CAN o dimettersi dalla carica di consigliere.

Le candidature singole e di lista devono venir sostenute da almeno dieci (10) firme di soci con diritto di voto.

Le elezioni suppletive vengono indette in caso di cessazione del mandato di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

In caso di dubbi interpretativi del presente Statuto si fa riferimento in via sussidiaria alla legge sulle elezioni locali.

Art. 12

Il Consiglio ha le seguenti competenze e compiti:

- approva lo Statuto della CAN e le modifiche allo stesso,
- emana il Regolamento di procedura,
- verifica il mandato e la revoca del mandato dei consiglieri,
- elegge il presidente e il vicepresidente del Consiglio e delibera in merito alla revoca del mandato,
- nomina, tra i consiglieri del Consiglio della CAN, i rappresentanti per il Consiglio della comunità autogestita costiera della nazionalità italiana e delibera sulla revoca del loro mandato,
- nomina la Commissione per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla CNI del comune di Pirano
- nomina e revoca il mandato di altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro della CAN,
- approva i programmi di lavoro,
- approva il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo della CAN,
- designa i firmatari delle disposizioni sull'utilizzo dei mezzi finanziari e dei documenti finanziari della CAN,
- nomina i membri e il presidente del Comitato dei garanti e delibera sulla revoca del loro mandato,
- delibera sulla costituzione e confondazione di organizzazioni, enti ed enti pubblici da parte della CAN,
- dà il consenso all'approvazione dello Statuto ed alla nomina del direttore di organizzazioni e degli enti pubblici di propria costituzione e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione degli stessi,
- dà il proprio consenso all'approvazione degli statuti delle scuole elementari e della scuola dell'infanzia con lingua d'insegnamento italiana,
- dà il proprio consenso alla nomina dei direttori delle scuole elementari e della scuola dell'infanzia con lingua d'insegnamento italiana,
- nomina i rappresentanti della comunità nazionale italiana nei Consigli delle scuole elementari e della scuola dell'infanzia con lingua di insegnamento italiana
- delibera sulla costituzione di imprese economiche e società da parte della CAN e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione delle stesse,
- collabora con i rappresentanti della comunità nazionale italiana di Pirano eletti negli organismi della comunità d'autonomia locale e con i rappresentanti della comunità nazionale italiana di Pirano nel Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana,

- su formale richiesta inoltrata alla CAN, nomina o propone la nomina dei rappresentanti della comunità nazionale italiana di Pirano negli organismi di enti, enti pubblici, organizzazioni, imprese ed altre istituzioni,
- avanza alla comunità d' autonomia locale proposte, iniziative e pareri sulle questioni relative alla condizione della comunità nazionale italiana di Pirano, i suoi diritti specifici e la conservazione delle caratteristiche delle zone nazionalmente miste,
- dà il consenso alle questioni relative la condizione della comunità nazionale italiana, i suoi diritti specifici e la conservazione delle caratteristiche delle zone nazionalmente miste,
- approva proposte, iniziative e pareri su questioni inerenti alla tutela dei diritti particolari e la realizzazione degli interessi e necessità della Comunità nazionale italiana, da inviare agli organi competenti comunali e statali della Repubblica di Slovenia,
- stabilisce indirizzi e contenuti in merito ai programmi di collaborazione con l'Unione Italiana,
- stabilisce indirizzi, contenuti e modalità di rapporto, collaborazione e associazione con organizzazioni della comunità nazionale italiana e con altre organizzazioni nazionali, internazionali ed estere,
- emana comunicati, tratta, discute e fornisce risposte scritte in merito a richieste, mozioni e interpellanze degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, delle sue organizzazioni e istituzioni, nonché dei consiglieri della CAN,
- delibera, assieme alle Comunità autogestite della nazionalità italiana di Ancarano, Capodistria, Isola e costiera sui simboli della Comunità nazionale italiana di Slovenia,
- mediante accordo con la Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano regola l'assetto del Servizio professionale,
- esamina e approva l' operato degli organi, organismi statutari e direttivi da esso eletti o nominati,
- delibera su altre questioni di sua pertinenza e assolve altre attribuzioni in conformità allo Statuto.

Art. 13

Il Consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno (6) consiglieri.

Le delibere del Consiglio sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Le delibere riguardanti lo Statuto, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le questioni economiche e l'elezione e la revoca del mandato del presidente e del vicepresidente sono valide se approvate da due terzi (2/3) dei membri presenti del Consiglio.

2. IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 14

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, con voto segreto, il presidente e il vicepresidente del Consiglio.

Art. 15

Il mandato del presidente e del vicepresidente del Consiglio cessa:

- con lo scadere del termine di cui all' art. 8
- in base alle dimissioni presentate al Consiglio e da questo accolte,
- in base alla delibera del Consiglio sulla revoca del mandato.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre (3) mandati consecutivi.

Art. 16

Il presidente del Consiglio

- rappresenta la CAN in giudizio e verso terzi,
- è responsabile della legalità del lavoro della CAN,
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio,
- firma le decisioni (delibere) approvate dal Consiglio,
- segue e controlla la realizzazione delle decisioni (delibere) del Consiglio,
- provvede affinché il lavoro del Consiglio sia pubblico,
- è responsabile dei rapporti con organismi, associazioni, organizzazioni ed enti della Comunità nazionale italiana in Slovenia,
- è responsabile dei rapporti con gli organismi comunali e statali nella Repubblica di Slovenia e con le altre associazioni ed organizzazioni locali e statali,
- è responsabile dei contatti con la nazione madre e con l' UI, con associazioni ed organizzazioni degli Italiani in altri stati e con organizzazioni internazionali,
- è responsabile dell' organizzazione della CAN,
- svolge altre compiti, che gli vengono affidati dal Consiglio.

Art. 17

Il presidente del Consiglio convoca le riunioni del Consiglio

- di propria iniziativa,
- su richiesta formale sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri,
- su proposta del Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana,
- su proposta dei consiglieri ai seggi specifici della Comunità nazionale italiana del Consiglio comunale,
- su proposta del Comitato dei garanti.

Art. 18

I consiglieri ai seggi specifici della Comunità nazionale italiana eletti al Consiglio comunale vengono obbligatoriamente invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio della CAN. Altre persone possono venir invitate a partecipare alle riunioni qualora i consiglieri lo ritengano opportuno in riferimento a problematiche di interesse specifico.

Art. 19

Il vicepresidente del Consiglio:

- collabora con il presidente e lo aiuta nell' adempimento dei propri compiti,
- sostituisce il presidente quando questo è impossibilitato a svolgere la sua funzione,
- svolge altri compiti, che gli vengono affidati dal presidente o dal Consiglio.

3. IL COMITATO DEI GARANTI

Art. 20

Il comitato dei garanti si compone dal presidente e di altri due (2) membri nominati a scrutinio segreto dal Consiglio, con la maggioranza assoluta dei voti (6).

Non possono essere nominati membri del comitato dei garanti:

- i membri del Consiglio,
- i lavoratori impiegati nel Servizio professionale della CAN.
- i dirigenti di organizzazioni, enti, enti pubblici ed imprese, che usufruiscono di finanziamenti stanziati dalla CAN.

Art. 21

Il comitato dei garanti svolge le seguenti mansioni :

- svolge il controllo della gestione del patrimonio della CAN,
- controlla che i mezzi finanziari siano usati razionalmente ed in conformità al bilancio ,
- controlla la gestione finanziaria dei fruitori dei mezzi di bilancio della CAN,
- accoglie le istanze nei casi di ricorsi e petizioni, formula proposte e le sottopone all' approvazione del Consiglio della CAN.

Art. 22

Il comitato dei garanti relaziona al Consiglio della CAN sulle proprie constatazioni almeno una volta l'anno.

III. COLLEGAMENTO DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI PIRANO CON LA COMUNITÀ AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA

Art. 23

In base alle disposizioni della Costituzione, della Legge sulle comunità autogestite e di questo Statuto la CAN di Pirano, insieme alle CAN di Capodistria, Isola e Ancarano, costituisce la Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana nella Repubblica di Slovenia.

Art. 24

Il Consiglio della CAN di Pirano nomina tre (3) membri del Consiglio quali membri nel Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana con mandato di quattro anni.

Art. 25

Il CAN di Pirano delibera sulla nomina e sulla revoca del mandato dei consiglieri della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana rappresentanti della comunità nazionale italiana di Pirano con i due terzi (2/3) dei voti a favore dei Consiglieri presenti.

Art. 26

Il Consiglio della CAN di Pirano dà il consenso allo Statuto della CAN costiera con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei Consiglieri presenti.

IV. LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI PIRANO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA DEL COMUNE DI PIRANO

Art. 27

Il Consiglio della CAN nomina la Commissione di cui al titolo ai sensi del Regolamento di procedura della Commissione della CAN di Pirano per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana del Comune di Pirano.

V. IL SERVIZIO PROFESSIONALE

Art. 28

I lavori professionali, amministrativi e finanziari per la CAN vengono svolti dal Servizio professionale della CAN.

I contenuti dell'opera svolta e le modalità di finanziamento vengono fissati mediante contratto tra la Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano e la CAN di Pirano.

VI. FINANZIAMENTO DELLA CAN

Art. 29

I mezzi finanziari per le attività della CAN, delle organizzazioni e degli enti fondati dalla stessa per soddisfare gli interessi e le necessità della Comunità Italiana di Pirano, nonché per il finanziamento delle attività inerenti la collaborazione della CAN con la nazione madre, con gli appartenenti alla Comunità italiana negli altri stati e con le organizzazioni internazionali vengono assicurati dal bilancio del Comune di Pirano e della Repubblica di Slovenia.

La CAN può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, da accordi internazionali, da accordi di collaborazione con la nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.

VII. MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 30

Le modifiche dello Statuto della CAN possono venir proposte:

- dal Consiglio della CAN
- da un terzo (1/3) dei Consiglieri.
-

Art. 31

La proposta di cui all' art. 30 va inoltrata formalmente al Consiglio della CAN, che delibera in merito all'approvazione con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 32

Qualora il Consiglio della CAN abbia deliberato in favore alla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commissione preposta alla stesura della proposta di modifica.

Art. 33

Il Consiglio della CAN approva il proprio Regolamento di procedura entro 90 giorni dall'approvazione di questo statuto.

Art. 34

La CAN di Pirano, i suoi organi e le strutture succedono legalmente alla precedente Comunità Nazionale Italiana di Pirano e come tali ne ereditano i beni mobili e immobili.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

Art. 35

Il presente Statuto entra in vigore con l' approvazione dello stesso da parte del Consiglio della CAN.

Art. 36

All' entrata in vigore del presente Statuto viene a cessare la validità dello statuto precedente del 19.3.2015.

Il Presidente:
Andrea Bartole